



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 156 DEL 4 MAGGIO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Avv. Fabio MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.69 della Società POL. BIGSPORT CROTONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 S.G.S. del 28.1.2016 (inibizione del dirigente MARTINO Domenico fino al 27.01.2021 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inibizione del dirigente DE ROSE Biagio fino al 27.01.2021, inibizione del massaggiatore ERICO Luigi G.Battista fino al 27.01.2021, squalifica dei calciatori IULIANO Leonardo, SINOPOLI Armando, DOLCE Salvatore, MIRABELLI Daniel R., PULLO Francesco, APRIGLIANO Francesco, BUONACCORSI Armando e INNARO Giuseppe fino al 27.01.2021).

E

RECLAMO n.70 del Sig.MIRABELLI Daniel Raffaele (tesserato della Società Pol. Bigsport Crotone)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.30 S.G.S. del 28.1.2016 (squalifica fino al 27.01.2021).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale ed il Presidente della Società reclamante Pol. Bigsport Crotone;
sentito il legale del reclamante Mirabelli Daniel Raffaele;

RILEVATO

Nella seduta del 22 febbraio 2016 in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la Corte Sportiva di Appello Territoriale disponeva la riunione dei due reclami in epigrafe.

Con delibera pubblicata sul C.U. nr.116 del 24.2.2016, preso atto della particolare gravità delle affermazioni e dell'allegata documentazione, contenuta nei citati reclami, decideva di sospendere il giudizio e rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

La Procura esperiva le necessarie indagini relative alle circostanze oggetto dei reclami, in particolare a quelle inerenti le responsabilità per l'aggressione subita dall'arbitro della gara Bigsport Crotone – Forza Ragazzi Schiavonea del 22.1.2016, signor Eliseo Chiarelli, e rimetteva le risultanze delle stesse a questa Corte Sportiva di Appello.

Nel rapporto a propria firma redatto al termine della citata gara l'arbitro assumeva di essere stato selvaggiamente aggredito da calciatori e tesserati della Bigsport Crotone, affermava di essere stato spinto a terra e poi colpito violentemente e ripetutamente con calci da un consistente numero di calciatori e dirigenti, riportati in epigrafe, che venivano sanzionati dal giudice di primo grado.

I reclamanti assumevano al contrario di non essersi resi protagonisti degli atti a loro imputati e paventavano che l'arbitro avesse redatto il rapporto di gara su suggerimento di terze persone, pur essendo certo della non veridicità di quanto affermato.

Le indagini effettuate dalla Procura Federale, che si sono articolate in un corposo numero di audizioni ai protagonisti della vicenda, hanno evidenziato in sostanza che, quanto affermato dai ricorrenti, o almeno dalla stragrande maggioranza degli stessi, corrisponde al vero.

In particolare l'arbitro della gara, signor Chiarelli Eliseo, nel corso dell'audizione davanti al Collaboratore della Procura Federale ha testualmente affermato che, a fine gara, il sig. Domenico Martino lo ha minacciato e subito dopo il calciatore Simone Iannice gli ha stretto il collo con due mani tirandolo giù ed una volta a terra il calciatore Salvatore Satiro lo ha colpito con calci alla schiena. Ha dichiarato inoltre di essere sicuro di tale identificazione in quanto conosce personalmente il Martino ed i due calciatori li ha identificati con il numero di maglia ed i tesserini.

Ha concluso affermando che il resto dei calciatori della Bigsport Crotone non lo hanno colpito ma non lo hanno neanche soccorso con la sola esclusione dell'allenatore Candido Grotteria che lo ha aiutato a rialzarsi e lo ha accompagnato negli spogliatoi.

All'esito dell'audizione l'arbitro ha depositato copia di una lettera, in cui chiarisce di aver agito in perfetta buona fede, e nuovo supplemento di rapporto che ricalca il tenore delle dichiarazioni rese alla Procura e chiarisce che ad aggredirlo, colpendolo alla schiena, sono stati esclusivamente i due calciatori Simone Iannice e Salvatore Satiro.

In base alle sopraccitate risultanze istruttorie, con le quali, per come correttamente riportato dal Collaboratore della Procura Federale, questo Collegio deve confrontarsi - seppur in presenza di alcune zone d'ombra nella deposizioni dell'arbitro - si ritiene che i ricorsi vadano totalmente accolti in merito alle posizioni di tutti gli incolpati, compresa la società Bigsport Crotone, con l'eccezione di quella del dirigente Martino Domenico la cui istanza va solo parzialmente accolta. Al Martino deve essere infatti attribuito esclusivamente un comportamento gravemente minaccioso e offensivo, tale da aver istigato i due calciatori citati ad aggredire l'arbitro. In merito da ultimo ai tesserati Salvatore Satiro e Simone Iannice che vengono dall'arbitro accusati, nell'audizione e nel nuovo rapporto di gara, di ripetuti atti di violenza, non essendo state le relative posizioni sottoposte al vaglio del giudice di primo grado, in quanto i loro nominativi non comparivano ad alcun titolo di colpa nel primo referto, rimanda gli atti al citato giudice di prime cure per quanto di competenza.

P.Q.M.

in accoglimento dei reclami annulla:

- l'inibizione irrogata ai dirigenti DE ROSE Biagio ed ERRICO G. Battista;

- le squalifiche irrogate ai calciatori IULIANO Leonardo, SINOPOLI Armando, DOLCE Salvatore, MIRABELLI Daniele R., PULLO Francesco, APRIGLIANO Francesco, BUONACCORSI Armando e INNARO Giuseppe;

In parziale accoglimento del reclamo della società Pol. Bigsport Crotone riduce l'inibizione al dirigente MARTINO Domenico al 30 APRILE 2016;

rimette gli atti alla segreteria del C.R. Calabria Settore Giovanile e Scolastico per quanto di competenza in merito all'eventuale assegnazione per la s.s. 2016/2017 al campionato di spettanza.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della società Bigsport Crotone e restituirsi la tassa versata al reclamante Mirabelli Daniel Raffaele.

trasmette gli atti al giudice di primo grado per la valutazione delle responsabilità dei calciatori IANNICE Simone e SATIRO Salvatore.

Dispone, inoltre, l'invio degli atti alla Procura Arbitrale per quanto di competenza con riferimento al comportamento del proprio associato.

RECLAMO n.118 del Sig. BARBA Vito (Tess. della Società A.S.D. Filogaso)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.143 del 14.4.2016 (inibizione fino al 31.12.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Il reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che lo ha sanzionato per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso, e per aver spintonato più volte con le mani all'altezza del torace uno degli assistenti arbitrali.

Il Barba ammette di aver protestato con l'assistente arbitrale per la direzione di gioco ma nega decisamente di aver spintonato o minacciato lo stesso. Argomenta tale assunto alla luce del fatto che un tale suo comportamento non avrebbe avuto senso in quanto tenuto proprio nel momento in cui la sua squadra aveva conseguito la permanenza in categoria (rete del 3 a 2 per il Filogaso realizzata al 90').

Il rapporto dell'assistente arbitrale, a cui rimanda l'arbitro nel suo referto, non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata.

Anche la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti contestati. Ritiene difatti questa Collegio che proprio il momento in cui il comportamento è stato posto in essere (realizzazione di una rete decisiva della propria squadra) rende maggiormente biasimevole lo stesso.

Il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.119 della Società A.S.D. CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.149 del 21.4.2016 (squalifica dei calciatori MUTO Domenico e ROVELLA Ernesto fino al 31.12.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

La reclamante impugna la decisione del giudice sportivo chiedendo che i fatti che hanno dato origine alle sanzioni in epigrafe vadano totalmente riconsiderati. Assume nello specifico che il calciatore Muto Domenico sarebbe estraneo ai fatti narrati e che il comportamento del Rovella Ernesto andrebbe ridimensionato nella sua gravità ed inserito in un contesto di reazione ad un clima di grave violenza ed intimidazioni posto in essere dai tesserati della società Cerzeto K 91, in particolare dal suo presidente. Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto firmato, il 25.4.2016, dal Presidente della società, Simone Perri, a quella data inibito.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in merito alle dichiarazioni contenute nel reclamo.

RECLAMO n.120 della Società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.59 S.G.S. del 21.4.2016 (squalifica del calciatore ALFIERI Luigi fino al 20.10.2016).

E

RECLAMO n.121 del Sig.ALFIERI Luigi (tesserato della Società ASD Catanzaro Lido 2004)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.59 S.G.S. del 21.4.2016 (squalifica fino al 21.10.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed i reclami;
sentiti i reclamanti;

RILEVATO

in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la riunione dei due reclami in epigrafe.

Le parti reclamanti chiedono l'annullamento della squalifica irrogata al calciatore Alfieri Luigi o, in subordine, una riduzione al minimo edittale, assumendo che lo stesso non può aver commesso il fatto in quanto al momento del suo verificarsi, cioè a fine gara, si trovava insieme ai compagni di squadra all'altezza della panchina richiamato dal suo allenatore.

I fatti narrati dall'arbitro non possono essere smentiti atteso che il rapporto del direttore di gara assume valore di prova privilegiata, può tuttavia, tenuto conto della gravità dei fatti imputati, procedere ad una rimodulazione della sanzione, riducendo la squalifica a tutto il 31.8.2016.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata al calciatore ALFIERI Luigi a tutto il 31 AGOSTO 2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società ASD Catanzaro Lido 2004 e restituirsi la tassa al reclamante Alfieri Luigi.

RECLAMO n.122 della Società A.S.D. REAL SAN LUCIDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.55 SGS del 22.4.2016 (squalifica dell'allenatore PROVENZANO Mario fino al 13.5.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la decisione del giudice sportivo chiedendo l'annullamento della squalifica irrogata al suo allenatore o in subordine la sensibile riduzione.

Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 45 p. 3 lett.b) del C.G.S. la squalifica inferiore al mese non può essere impugnata.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi